

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 165

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **DALLA CHIESA**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MANZIONE

Tribunale di Roma, proc. penale n. 5272/99 R.G.N.R. - n. 17228/2000 R.G.G.I.P.

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Roberto MANZIONE con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 5272/99 R.G.N.R - n. 17228/2000 R.G.G.I.P.).

I fatti all'origine della vicenda consistono nella presentazione di un'interrogazione parlamentare da parte dell'onorevole Manzione (la n. 3/03247 del 14 gennaio 1999) nella quale il predetto deputato chiedeva ragguagli ed iniziative del Governo in ordine al fatto che il magistrato della Corte dei conti, dottor Carlo Costanza, aveva esternato la sua opinione circa l'interpretazione della legge in ordine alla data di scadenza di taluni organi previdenziali. In particolare, l'onorevole Manzione aveva sostenuto che il dottor Costanza, magistrato contabile delegato al controllo sull'INPS, al cui presidente Billia il Costanza veniva ritenuto vicino, aveva affermato che il termine di scadenza del mandato dello stesso presidente Billia doveva ritenersi individuabile computando la durata del mandato a partire dalla nomina alla carica e non dall'effettivo insediamento. Ad avviso dell'onorevole Manzione tale interpretazione propugnata dal dottor Costanza risultava oggettivamente favorevole ad una *prorogatio* del mandato del Billia, giacché — venendo il termine di scadenza a cadere in un tempo ravvicinato — sarebbe stato difficile per il Governo avviare le procedure di nomina del nuovo presidente.

Il testo dell'interrogazione veniva ripreso dall'agenzia di stampa ADN-Kronos con un lancio del 14 gennaio 1999 intitolato « *INPS, Manzione: A chi tira la volata*

il dottor Costanza? ». Nell'agenzia, venivano attribuite fra l'altro all'onorevole Manzione le seguenti parole: « *L'impressione che se ne ricava è che il dottor Costanza sia sceso in campo per sostenere le ragioni del presidente uscente Gianni Billia, che non dovrebbe aver bisogno del sostegno degli appartenenti alle magistrature dello Stato* ». I contenuti dell'atto ispettivo venivano riportati anche dal quotidiano *Il Messaggero* di Roma del 19 gennaio 1999, in un articolo intitolato « *Previdenza, Manzione (UDR) accusa: troppi giochi nel rinnovo dei vertici INPS, INAIL e INPDAP* ». Nell'articolo si leggeva tra l'altro: « *Manzione chiede a quale titolo il consigliere della Corte dei conti Carlo Costanza, molto vicino alle posizioni di Billia, interpreta il termine di scadenza degli attuali vertici in senso restrittivo, per cui, mettendo fretta al Governo, lo costringe a confermare gli attuali presidenti. [Manzione guarda] alla tenuta dei conti, alla veridicità delle cifre, alla cessione dei crediti, punto cardine della finanziaria del 1999. Tem[e] brutte sorprese alla verifica dei crediti. La funzionalità dell'INPS è solo di facciata* ».

Per tali affermazioni il dottor Costanza ha querelato l'onorevole Manzione.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 17 gennaio 2001, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Manzione.

Dall'analisi dei fatti è emerso chiaramente come in questo caso le espressioni usate dal deputato si inseriscono in un contesto prettamente parlamentare. Esse infatti sono state prima rese in un'interrogazione parlamentare e poi offerte alla stampa. Tale circostanza, anche secondo la più recente e rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale, rende inoppugnabil-

mente le opinioni espresse *extra moenia* dal parlamentare riconducibili all'esercizio del mandato elettivo poiché mera esternazione dei contenuti di un atto tipico del diritto parlamentare. Peraltro, anche a prescindere dalla presentazione dell'interrogazione, appare che sia l'argomento che i toni adoperati dal deputato Manzoni siano da considerarsi attinenti all'esercizio delle sue funzioni. La tematica prescelta, infatti, è di naturale interesse per la vocazione al controllo politico e alla denuncia propria del mandato parlamentare. I toni usati, d'altro canto, appaiono ampiamente ricompresi nel limite del civile dissenso. Né è parso sostenibile alla Giunta che la diversità testuale di taluni passaggi

riportati dalla stampa sia idonea a recidere l'evidente nesso funzionale sussistente ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, tenuto anche conto che alcuni toni adoperati nell'interrogazione sono addirittura più critici di quelli riportati nell'agenzia e nell'articolo di giornale citati.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Nando DALLA CHIESA, *Relatore*.